SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

Università «La Sapienza» di Roma

Università di Siena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1994, n. 574.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e per l'assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).* — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno, entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, possono dare comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a

10.000 abitanti che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.

11-ter. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario.».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

4. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

5. Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico dei propri bilanci, sempre che dispongano di adeguate risorse finanziarie, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quarta.

Art. 4.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 5.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MARONI, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di morbo di Hansen.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, ed in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 febbraio 1994;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 marzo 1994;

Considerato che il morbo di Hansen è una malattia infettiva, che colpisce solo individui suscettibili, che abbiano avuto contatti prolungati con pazienti che ospitano bacilli vitali nella cute e nelle mucose ed è caratterizzata da manifestazioni cliniche estremamente variabili, che possono regredire spontaneamente, oppure, in assenza di interventi adeguati, assumere una evoluzione progressiva, cronica ed invalidante, causa di gravi conseguenze sociali ed economiche per i malati, le loro famiglie e la collettività;

Ritenuto necessario attuare un piano di controllo al fine di assicurare una maggiore efficacia ed organicità agli interventi necessari per la prevenzione del morbo di Hansen e per l'assistenza ed il trattamento dei soggetti ammalati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di protocolli diagnostici e terapeutici, nonché per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen:

Art. 1.

Presidi sanitari di base

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche esigenze sanitarie, provvedono ad individuare i presidi sanitari di base deputati ad assicurare l'intero ciclo dell'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen tra le strutture dermatologiche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Funzioni dei presidi sanitari di base

I presidi sanitari di base devono provvedere a:

identificare i nuovi pazienti affetti da morbo di Hansen ed avviarli nei centri di riferimento nazionale, come previsto nell'art. 3, per il trattamento primario;

notificare ogni nuovo caso di morbo di Hansen, attenendosi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità in data 15 dicembre 1990 e nella circolare ministeriale n. 36 del 17 dicembre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991;

mettere in atto i protocolli terapeutici stabiliti ed individualizzati nei centri di riferimento nazionale per i pazienti che, dopo l'ospedalizzazione, ritornano al domicilio abituale, reinserendosi regolarmente nell'attività lavorativa e nel contesto sociale;

attuare le attività di profilassi nei confronti dei conviventi con hanseniani, secondo quanto stabilito dal Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen di cui all'art. 4, in particolare nei bambini;

mettere in atto attività di educazione sanitaria nei confronti della popolazione e degli hanseniani, nonché di educazione sanitaria e formazione permanente degli operatori sanitari.

Art. 3.

Centri di riferimento nazionale

Il reparto hanseniani dell'ospedale generale regionale «Miulli» di Gioia del Colle, la divisione isolamento III - ospedale S. Martino U.S.L. 3 - Genova, la divisione di dermatologia dell'ospedale «S.S. Trinità» di Cagliari, la divisione di dermatologia dell'ospedale «Piemonte» di Messina, sono i centri di riferimento nazionale a cui sono inviati i nuovi casi di morbo di Hansen, identificati dai presidi sanitari di base.

Art. 4.

Funzioni dei centri di riferimento

I centri di riferimento nazionale devono provvedere a:

stabilire i protocolli di profilassi, diagnosi, terapia e riabilitazione per ognuno dei pazienti;

sottoporre a controlli trimestrali i pazienti e rilasciare loro una certificazione dalla quale risulti che l'hanseniano si sia sottoposto agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti. La mancata effettuazione dei controlli trimestrali determina la sospensione del sussidio, così come previsto dal comma 7 dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31;

consegnare ai pazienti una documentazione informativa, aggiornata sullo stato della malattia, che potrà essere esibita in caso di ricorso a prestazioni sanitarie;

sottoporre a controllo clinico e batteriologico, almeno annuale, tutti i conviventi a carico dell'hanseniano;

inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno, al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, la scheda individuale dell'hanseniano (allegato n. 1) aggiornata per ognuno dei pazienti, e una «relazione tecnica» sulle attività svolte. su quanto osservato ed eventuali proposte;

far parte del «Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen», di cui all'art. 5.

Art. 5.

Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen

È istituito presso il Ministero della sanità il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen.

Art. 6.

Composizione del Comitato

Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen è così costituito:

Presidente:

direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità.

Componenti:

il responsabile pro-tempore per ciascuno dei centri di riferimento nazionale individuati all'art. 3;

cinque esperti scelti fra i professori del ruolo universitario docenti in clinica dermosifilopatica e/o malattie tropicali e/o malattie infettive, indicati dal CSS;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

il dirigente della Divisione competente del Ministero della sanità;

il presidente della Società italiana di hanseniologia;

il direttore del C.I.R.LEP (Centro interdipartimentale per la ricerca sul morbo di Hansen e la dermatologia tropicale);

il direttore della Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau».

La partecipazione al Comitato non comporta erogazione di gettone di presenza. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede con la normale dotazione di cui al capitolo 4206 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 7.

Funzioni del Comitato

Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen assolve alle seguenti funzioni:

aggiornamento dei protocolli di profilassi;
aggiornamento dei protocolli diagnostici;
aggiornamento dei protocolli terapeutici;
proposta di indicazioni per il P.S.N. concernenti le condizioni di efficacia per gli interventi (educazione sanitaria, formazione e aggiornamento del personale, ricerca finalizzata).

Art. 8.

Funzioni del Ministero della sanità

Il Ministero della sanità provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, a preparare la «Relazione annuale sulla situazione del morbo di Hansen» nel Paese e ad aggiornare il Registro nazionale hanseniani.

La relazione annuale ed il Registro nazionale hanseniani costituiranno base di discussione per l'assegnazione quote assistenza agli hanseniani e familiari a carico, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Art. 9.

Protocolli di profilassi

Il piano di controllo del morbo di Hansen si deve avvalere di interventi a livello di:

educazione sanitaria e formazione del personale;
diagnosi precoce;
trattamento precoce.

Art. 10.

Protocolli terapeutici

La terapia farmacologica del morbo di Hansen deve essere affidata ad un programma di polichemioterapia mediante utilizzazione dei farmaci utili al momento indicati nei seguenti principi attivi.

I farmaci principali utilizzabili per la polichemioterapia sono:

Dapsone;

Rifampicina;

Clofazimina;

Ethionamide;

Prothionamide.

Tali farmaci sono resi disponibili dalle strutture pubbliche, secondo linee guida di terapia indicate ed aggiornate dal Comitato di cui all'art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

ALLEGATO N.1

(Denominazione dell'Ospedale) ....

CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE PER IL MORBO DI HANSEN

Scheda individuale dell'hanseniano

Nome ....Luogo e data di nascita.......................................
Indirizzo ....
Eventuale soggiorno all'estèro (specificare) ....

FORMA CLINICA (*)

I...
TT ....
BT....; BB.......................; BL..............
LL ....

DIAGNOSI..
Data...
Tipo di esami eseguiti (Indice Batterico, Indice Morfologico) ....
Data della prima negativizzazione ....
Eventuale resistenza al dapsone ....

TERAPIA PRATICATA:
associazioni farmacologiche...

posologia ....
durata cicli ....
effetti secondari ....

ESAME CLINICO ....

LESIONI INVALIDANTI (precisare tipo ed entità) ....

INTERVENTI DI RIABILITAZIONE (precisare) ....

MISURE PROFILATTICHE:
nei confronti del malato ....
nei confronti dei conviventi (**) ....

(*) specificare: I = Indeterminata, TT = Tubercoloide, BT= Borderline Tubercoloide, BB = Borderline Centrale, BL = Borderline Lepromatosa, LL = Lepromatosa.
(**) (test di Mitsuda - BCG - Esami batteriologici, ecc.)

94A6444

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1994.

Delega di funzioni al Ministro per gli italiani nel mondo cons. Sergio Berlinguer.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1994, con il quale al consigliere di Stato Sergio Berlinguer è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994 con il quale al Ministro senza portafoglio consigliere di Stato Sergio Berlinguer è stato conferito l'incarico di Ministro per gli italiani nel mondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro senza portafoglio consigliere di Stato Sergio Berlinguer, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri, e in particolare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare il diritto all'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero nelle elezioni legislative ed amministrative, nonché a promuovere tutte le misure appropriate, anche con riferimento all'AIRE centrale, per assicurare concretamente l'espletamento del voto stesso. È delegato inoltre ad esercitare le stesse funzioni di promozione dei provvedimenti normativi indirizzati al potenziamento ed alla ristrutturazione della rete consolare italiana.

2. Il Ministro senza portafoglio, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nelle materie riguardanti le collettività italiane all'estero e, in particolare:

le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione nei suoi vari aspetti e i loro diritti, con particolare riferimento alle indicazioni emerse nelle conferenze internazionali e nazionali, anche attraverso appositi incontri con autorità ed istituzioni dei Paesi di insediamento;

l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana, al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;

l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero, nonché le provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero, anche ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.

Art. 2.

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro per gli italiani nel mondo opererà in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi in particolare della collaborazione della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

2. Il Ministro è altresì delegato a:

designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

costituire commissioni di studio e consulenza a gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A6483

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

nei giorni dal 12 al 25 gennaio 1993: ufficio delle imposte dirette di Palermo per agitazione del personale;

nei giorni 26 e 27 gennaio 1993: ufficio delle imposte dirette di Palermo per disinfestazione dei locali;

nei giorni dal 18 al 20 febbraio 1993: ufficio delle imposte dirette di Palermo per agitazione del personale;

nei giorni 5 (dalle ore 10 alle ore 14 e 6 agosto 1994: ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria per disinfestazione dei locali;

in data 13 agosto 1994: commissione tributaria di primo grado di Palermo e ufficio del registro di Misilmeri per disinfestazione dei locali;

in data 25 agosto 1994: commissione tributaria di primo grado di Lanusei per disinfestazione dei locali;

nei giorni 2 e 3 settembre 1994: ufficio delle imposte dirette di Nicosia per disinfestazione dei locali;

nei giorni 9 e 10 settembre 1994: direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Reggio Calabria, per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

NEI GIORNI DAL 12 AL 25 GENNAIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Palermo.

NEI GIORNI 26 E 27 GENNAIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Palermo.

NEI GIORNI DAL 18 AL 20 FEBBRAIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Palermo.

NEI GIORNI 5 E 6 AGOSTO 1994

Regione Calabria:

ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria.

IN DATA 13 AGOSTO 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di I grado di Palermo;

ufficio del registro di Misilmeri.

IN DATA 25 AGOSTO 1994

Regione Sardegna.

commissione tributaria di I grado di Lanusei.

NEI GIORNI 2 E 3 SETTEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Nicosia.

NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 1994

Regione Calabria:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6466

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Campi Flegrei».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Campi Flegrei», corredata dal parere della regione Campania;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Campi Flegrei» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurale, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 36 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Campi Flegrei» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie bianco e rosso, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Limitatamente alle tipologie Piedirosso o Pér 'e palummo e Falanghina, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Campi Flegrei»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Campi Flegrei» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti composizioni ampelografiche:

«Campi Flegrei» bianco:

Falanghina, dal 50 al 70%;

Biancolella e Coda di volpe, da soli o congiuntamente, dal 10 al 30%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati o raccomandati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 30%.

«Campi Flegrei» rosso:

Piedirosso o Per 'e palummo, dal 50 al 70%;

Aglianico e Sciascinoso (localmente detto Olivella), da soli o congiuntamente, dal 10 al 30%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 30%.

«Campi Flegrei» Falanghina:

Falanghina, minimo il 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

«Campi Flegrei» Piedirosso o Pér 'e palummo:

Piedirosso o Per 'e palummo, minimo il 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla trasformazione in vino a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pér 'e palummo, comprende l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacòli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano e Napoli, tutti in porovincia di Napoli.

Precisamente la zona di produzione confina ad ovest con il mar Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli, a nord con i comuni di Giugliano, Villaricca e la parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (località Licola) si percorre il limite del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;

poi ci si immette su via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa e via San Rocco; si entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via San Rocco prima e via Santa Maria a Cubito poi; si entra nel comune di Napoli e si percorre via Santa Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragolara, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliarello, via L. Bianchi, via G. Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via A. Manzoni, via Boccaccio, via Marechiaro fino ad arrivare nel mar Tirreno, golfo di Napoli, località Marechiaro.

Verso sud la zona è delimitata dal mar Tirreno.

Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 km dal comune di Monte di Procida, è situata l'isola di Procida, amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione; sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa o puteolana, ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti ed i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non potrà essere inferiore a duemila viti per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore a 120 quintali per i tipi bianco e Falanghina ed a 100 quintali per i tipi rosso e Piedirosso o Per-'e palummo.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro diverso da quello fissato dal presente disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla locale camera di commercio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 10% per il tipo bianco, 10,5% per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso o Pér 'e palummo e del 9,5% per il tipo spumante.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve.

È altresì consentito, su richiesta degli interessati, da presentarsi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per il tramite della regione Campania che la correda di parere, che dette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato e/o elaborato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver utilizzato per gli stessi la denominazione «Campi Flegrei».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore al 70%.

Il vino a denominazione di origine «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12%, dopo un periodo di invecchiamento di due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione riserva.

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello, ottenuto da uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo, può essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, e sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.

Nella preparazione del passito si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4 e la resa massima dell'uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.

È escluso, per il solo tipo passito, qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale mediante concentrazione del mosto e del vino o l'impiego di mosti e di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» Falanghina può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona delimitata od autorizzata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche:

«Campi Flegrei» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Campi Flegrei» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Campi Flegrei» Falanghina:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Campi Flegrei» Piedirosso o Pér 'e palummo:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Campi Flegrei» Piedirosso o Pér 'e palummo passito:

colore: rosso granato più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%, di cui svolto almeno il 12% per il tipo dolce ed il 14% per il tipo secco;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Campi Flegrei» Falanghina spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimi.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Campi Flegrei» deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i tipi «Campi Flegrei» Piedirosso o Pér 'e palummo riserva e passito sono ammessi, per l'immissione al consumo, solo contenitori di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6447

DECRETO 3 ottobre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Eloro».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Eloro», corredata dal parere della regione Sicilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Eloro», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1994;

Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Eloro» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «Eloro» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie rosso, rosato ed al rosso che può riportare la menzione della sottozona Pachino, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplina-

re di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Limitatamente alle tipologie Nero d'Avola, Frappato e Pignatello, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio competente per territorio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Eloro»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Eloro» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Eloro» è riservata ai vini rossi e rosati, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno il 90% dei vitigni Nero D'Avola, Frappato e Pignatello, da soli o congiuntamente.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni, purché raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Ragusa e Siracusa.

La denominazione di origine controllata «Eloro» può essere seguita da una specificazione dei seguenti vitigni: Nero d'Avola, Frappato e Pignatello, se i vini sono ottenuti da uve provenienti per almeno il 90 per cento dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni purché raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Ragusa e Siracusa.

La denominazione di origine controllata «Eloro» con la menzione della sottozona Pachino è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti per almeno l'80% dal vitigno Nero d'Avola e per la rimanente percentuale da uve provenienti dai vitigni Frappato e/o Pignatello.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Eloro» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini in provincia di Siracusa ed Ispica in provincia di Ragusa.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla foce del fiume Asinaro si segue il confine amministrativo tra i comuni di Avola e Noto fino al punto del reticolo del nuovo catasto terreni del comune di Noto y = 3390 ed x = 39050; quindi ad ovest lungo il confine nord del foglio di mappa n. 221 fino ad intersecare la strada comunale Lenzavacche-Cozzo Tondo che si segue verso sud per circa 300 metri proseguendo, poi, lungo il vallone Cozzo Tondo fino al punto di confluenza con il torrente S. Giovanni-S. Chiara. Si discende detto torrente e si prosegue verso nord lungo il fosso Tanalupi fino alla sua intersezione con la strada vicinale Tortorona. Da qui, in direzione ovest, in linea retta passando per la cima del Cozzo del Ferraro si raggiunge la cava omonima.

Quindi verso nord lungo la cava del Ferraro fino ad incrociare la strada vicinale Timpa del Sole-Ronchetto che va percorsa in direzione sud per circa 600 metri fino al bivio. Da questo punto, in direzione ovest, si segue la linea ideale che lo congiunge con l'inizio del vallone fiumara Grande che va seguito fino alla confluenza con il fiume Asinaro. Si risale detto fiume giungendo alla confluenza con la cava S. Giuseppe che si percorre verso ovest per circa 400 metri fino alla masseria Dubo e quindi si traccia la retta ideale fino ad intersecare la strada provinciale Palazzolo-Testa dell'Acqua-Noto al km 22.

Si procede lungo la strada provinciale fino al km 16,400 (contrada Sarculla) e dopo in direzione sud-ovest per il vallone dell'Urva ed il vallone d'Angelo Vito fino ad intersecare la strada provinciale da Giarratana a Castelluccio che va seguita fino al km 14 in cui incrocia il fiume Tellaro.

Da questo punto si discende il corso del fiume fino alla confluenza con la cava Pirainito che si segue in direzione sud-ovest fino all'incrocio con il confine comunale tra Noto e Rosolini. Si segue detto confine verso sud fino alla strada comunale Carbonella e quindi la strada interpoderale, sempre in direzione sud, che passa circa 200 metri ad ovest della casa Turla fino alla cava Cozzo Cisterna. Si segue quest'ultima cava fino alla confluenza con la cava Granati che va percorsa in direzione ovest fino al puntone di Croce Santa e da qui, verso sud, lungo la strada che la congiuge alla strada provinciale S. Alessandra Modica-Rosolini al km 3,070. Da qui verso sud lungo la strada interpoderale che passa circa 150 metri ad ovest delle case Castellana fino al congiungimento con la cava Scardina che va seguita verso est fino alla strada statale n. 110 all'altezza del Ponte Cipolla. Si prosegue lungo la strada statale n. 110, in direzione ovest per circa 4 km fino alla strada provinciale Ispica-Pozzallo e svoltando a sinistra, di fronte al cimitero di Ispica, si prosegue per la comunale Ispica-S. Maria Focallo. Dopo circa 800 metri si svolta a sinistra per il bivio detto Della Madonnina e quindi si percorre la strada comunale Piancella Nardella per circa 3 km giungendo al quadrivio di Cozzo Muni.

Superato lo stesso si prosegue in direzione sud per circa km 1,500 fino al bivio che conduce al pantano Gariffi-Bacino. Da qui svoltando a destra si costeggia la saia di bonifica Passo di Scacco, direzione sud-ovest, e si giunge fino alla foce vecchia e da qui attraversando la strada S. Maria del Focallo-Marza, si arriva al mare passando per le case Monti. Si segue la costa verso sud-est e dopo verso nord fino a raggiungere nuovamente la foce del fiume Asinaro.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Eloro» con la specificazione della sottozona Pachino devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dall'incrocio tra la strada provinciale Rosolini-Pachino con la strada provinciale Pachino-Noto, si prosegue lungo quest'ul-

tima verso nord fino al km 8 e quindi ad ovest lungo la strada comunale Fimmisca Musolino fino all'incrocio con la strada provinciale Balliscala-Rosolini-Pachino.

Si segue detta strada provinciale in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Stafenna e quindi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il confine amministrativo tra il comune di Noto e di Ispica che va seguito in direzione sud fino al congiungimento con il confine amministrativo del comune di Pachino. Quindi in direzione est lungo il confine tra il comune di Noto e Pachino fino al km 3 della strada provinciale Pachino-Ispica. Da tale punto si prosegue lungo la Regia Trazzera Pianetti, e rasentando il centro abitato di Pachino si giunge all'incrocio con la strada provinciale Pachino-Noto che va seguita fino a giungere nuovamente al bivio con la strada provinciale Pachino-Rosolini.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Eloro» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Non possono essere iscritti all'albo i vigneti non favorevolmente esposti.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere ad espansione contenuta.

Per i vigneti, impiantati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità dei ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È tuttavia consentita l'irrigazione come pratica di soccorso durante il periodo primaverile-estivo, sino ad un massimo di due interventi.

La resa massima di uva per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a quintali 110 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli essa dovrà essere riportata mediante un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% per i vini rossi, dell'11% per i vini rosati e del 12% per il vino «Eloro» con la menzione della sottozona Pachino.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento e l'invecchiamento obbligatori devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può autorizzare tali operazioni fuori della zona di produzione in altri comuni compresi nelle province di Ragusa e Siracusa, purché le uve siano prodotte nei vigneti situati nella zona di produzione.

Il vino «Eloro» con la menzione della sottozona Pachino non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e può essere qualificato come «riserva» se sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento della durata di due anni a partire dal 15 ottobre dell'anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le eventuali eccedenze non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali e comunque atte a conferire al vino le sue particolari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Eloro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Eloro» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati;

odore: franco, robusto, leggermente etereo;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, amarognolo, leggermente fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Eloro» rosato:

coloro: rosa grigio (occhio di pernice) più o meno intenso, con riflessi granati;

odore: delicato, con aroma di frutta;

sapore: fruttato, caratteristico, vellutato, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totole minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Eloro» Nero d'Avola:

colore: rosso più o meno inteso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Eloro» Frappato:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Eloro» Pignatello:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: delicatamente vinoso, caratteristico;

sapore: tipico, asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Eloro» Pachino:

colore: rosso rubino granato intenso con riflessi rosso mattone dopo l'invecchiamento;

odore: intenso, profumo muschiato, generoso;

sapore: di corpo, tannico, con retrogusto vellutato, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Eloro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, scelto, superiore, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non suscettibili di trarre in inganno il consumatore.

La menzione della sottozona Pachino e le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Eloro» devono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata».

I vini di cui all'art. 2 possono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Tale indicazione è obbligatoria per il vino «Eloro» Pachino presentato con la menzione riserva.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni vengano indicate all'atto della denuncia delle uve; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve, che le stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione e rispondano alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale sulla designazione e presentazione dei VQPRD.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Eloro» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6448

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Approvazione e ammissione al finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Toscana, Umbria, Liguria e Veneto per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Viste le deliberazioni della giunta regionale delle regioni Veneto e Toscana, rispettivamente del 3 agosto 1993, n. 3742 e 21 dicembre 1993, n. 57089 e del 23 maggio 1994, n. 04979, con le quali sono state determinate le priorità degli interventi previsti dai programmi regionali ed anticipato al primo triennio il completamento di alcuni progetti già ammessi parzialmente a finanziamento;

Viste le deliberazioni della giunta regionale delle regioni Liguria ed Umbria, rispettivamente del 23 febbraio 1993, n. 30 e del 9 novembre 1993, n. 7919, con le quali sono state rideterminate le priorità e la distribuzione temporale degli interventi;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono approvati ed ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni e U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
Toscana:		
U.S.L. n. 4 . . .	Ristrutturazione R.S.A. per anziani di venti posti in Giuncugnano (Lucca)	1.254
U.S.L. n. 6 . . .	Ristrutturazione casa di riposo di Marlia (Capannori - Lucca) in R.S.A. per anziani di ottanta posti	2.073
U.S.L. n. 7 . . .	Realizzazione R.S.A. per anziani di trenta posti nell'ex ospedale di Spicchio - Lamporecchio (Pistoia)	1.466
U.S.L. n. 10/D .	Realizzazione R.S.A. per anziani di sessanta posti e polo sanitario in località Le Piagge (Firenze)	5.971
U.S.L. n. 10/A .	Ristrutturazione istituto Montedomini in R.S.A. per anziani di centoventi posti - Firenze	2.992
U.S.L. n. 10/C .	Realizzazione R.S.A. per anziani di sessanta posti e polo sanitario in via Canova - Firenze	6.378
U.S.L. n. 10/F .	Realizzazione R.S.A. per anziani di quaranta posti e polo sanitario in Lastra a Signa (Firenze)	6.309
U.S.L. n. 11 . .	Realizzazione R.S.A. per anziani di quaranta posti in località S. Francesco - Pelago (Firenze)	1.999
U.S.L. n. 13 . .	Realizzazione R.S.A. per anziani di sessanta posti in località la Bastia - area nord - Livorno	2.356
U.S.L. n. 17 . .	Ristrutturazione IPAB istituto Campana Guazzesi in R.S.A. per anziani - San Miniato (Pisa)	1.265
U.S.L. n. 18 . .	Realizzazione R.S.A. per anziani di quaranta posti in via Magenta - Castelfiorentino (Firenze)	1.435
U.S.L. n. 20/B	Ristrutturazione IPAB istituto Martelli in R.S.A. per anziani di cinquantacinque posti a Figline Valdarno (Firenze)	2.085
Umbria:		
U.S.L. n. 5 . . .	Completamento centro di riabilitazione funzionale nell'ospedale di Trevi (Perugia)	6.555
Liguria:		
U.S.L. n. 3 . . .	Ristrutturazione R.S.A. per anziani - Istituto Brignole - via Balbi - Genova	4.560
U.S.L. n. 3 . . .	Realizzazione nuova edificazione R.S.A. per anziani - Istituto Brignole - via Carnia - Genova	5.320
Veneto:		
U.S.L. n. 5 . . .	Completamento nuovo ospedale generale di Bassano del Grappa (Vicenza)	49.640
U.S.L. n. 14 . .	Completamento ospedale civile di Portogruaro (Venezia)	14.497
U.S.L. n. 29 . .	Completamento nuovo ospedale di Trecenta (Rovigo)	28.000
U.S.L. n. 25 . .	Realizzazione unità operativa di odontoiatria nell'ospedale Borgo Roma (Verona)	4.750

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

Restano a carico delle regioni e delle province autonome eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222

94A6449

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Rimodulazione del programma operativo della regione Piemonte di cui alla deliberazione CIPE 4 dicembre 1990 - Reg. CE 2052/88 OB. 2 prima fase.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che istituisce presso il Ministero del tesoro - R.G.S. - il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990 — con la quale è stata, tra l'altro, stabilita la quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione per il cofinanziamento del programma operativo Piemonte ob. 2 prima fase (1989-1991);

Vista la nota del 3 agosto 1994 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPE la rimodulazione del cofinanziamento a suo tempo deliberato per il programma operativo Piemonte ob. 2 prima fase, a seguito della modifica apportata al piano finanziario del programma in questione del comitato di sorveglianza nella seduta del 22 giugno 1992;

Considerato che la suddetta modifica comporta il trasferimento di fondi dalla gestione regionale alla gestione nazionale sulla misura «Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese industriali», che risulta pertanto incrementata di un importo pari a lire 2.843 milioni, di cui 711 milioni di lire a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale;

Ravvisata la necessità di procedere alla rimodulazione delle linee finanziarie a suo tempo approvate al fine di permettere la chiusura delle operazioni relative ai pagamenti ai beneficiari finali;

Delibera:

L'intervento del Fondo di rotazione di cui alla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore della regione Piemonte, già stabilito con la delibera CIPE del 4 dicembre 1990 indicate in premessa, viene così rideterminato:

lire 17,132 miliardi per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 giugno 1991;

lire 38,968 miliardi, per la realizzazione di progetti di competenza regionale.

Nell'ambito dell'ammontare complessivo di lire 167,067 miliardi, come previsto dalla citata delibera, gli interventi del Fondo di rotazione sono conseguentemente così determinati:

lire 37,454 miliardi a favore delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità del richiamato decreto interministeriale;

lire 129,613 miliardi per la realizzazione di progetti di competenza regionale.

La tabella allegata alla delibera CIPE del 4 dicembre 1990 indicata in premessa, deve intendersi modificata secondo quanto sopra disposto.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 219

94A6450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 20 gennaio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 54 al 63, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti come segue:

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 54 (*Titolo di ammissione*). — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Scopo, durata ed articolazione del corso.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 55 (*Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline*). — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è cosi definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato.

Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 56 (*Corsi monografici*). — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici

saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidènte della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 57 (*Esami*). — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze stabliscono quali corsi integrati debbano dar luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 58 (*Corso di lingua inglese*). — Lo studente dovrà seguire un corso di lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 59 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 60 (*Tirocinio post-laurea*). — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 61 (*Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati*).

PROGRAMMAZIONE ANNUALE PIANI DI STUDIO

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didatica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da

quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purchè nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi della legge 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

I consigli di corso di laurea e di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliranno annualmente (con apposite delibere) le propedeuticità da rispettare nella sequenza degli esami di profitto, fermo restando che tutti gli esami del primo ciclo triennale sono propedeutici rispetto a quelli del secondo ciclo triennale.

I consigli di corso di laurea e di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliranno annualmente (con apposite delibere) i requisiti di carriera scolastica che gli studenti dovranno possedere per ottenere l'iscrizione al primo anno del secondo ciclo triennale (quarto anno di corso).

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attivià didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Art. 62 (*Immatricolazioni*). — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 63 (*Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia*).

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica;

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo, deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;
istochimica;
citologia;
embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica medica;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano, deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria;
bioacustica.

Numero di ore 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanisimi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia;

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore 100 (da documentare a cura dell'istituto o del dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica;
pedagogia medica.

Numero di ore 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;
tisiologia;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

patologia cardiovascolare;
cardiochirurgia pediatrica;
fisiopatologia cardiochirurgica;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;
fisiopatologia del ricambio;
fisiopatologia endocrina;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;
virologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna;
chirurgia generale;

Numero di ore 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattie e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegare le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicare gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale;
psicopatologia generale.

Numero di ore 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici:

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica;
neurotraumatologia.

Numero di ore 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore:

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi od apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dall'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;
bioingegneria (ad orientamento ortopedico);

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutaneee veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;
medicina dello sport;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale;
fisiopatologia chirurgica;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia oncologica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare di conoscere le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato).

farmacologia;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere in grado di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale della donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patalogica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche;

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore 250.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 maggio 1994

Il rettore

94A6469

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO VI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 1. — La facoltà di lettere e filosofia comprende quattro corsi di studi, i quali conducono rispettivamente alle lauree:

1) in lettere;

2) in filosofia;

3) in lingue e letterature straniere;

4) in geografia.

Art. 2 *(Corso di laurea in lettere)*. — Titoli di ammissione al corso di studi per la laurea in lettere: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso ha la durata di quattro anni e si distingue negli indirizzi classico e moderno.

Sono insegnamenti costitutivi:

a) Fondamentali comuni ai due indirizzi:

letteratura italiana;

letteratura latina;

storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

geografia;

filosofia teoretica o filosofia morale o storia della filosofia o pedagogia.

b) Fondamentali propri dell'indirizzo classico:

letteratura greca;

storia greca;

glottologia;

archeologia e storia dell'arte greca e romana.

c) Fondamentali propri dell'indirizzo moderno:

filologia romanza;

storia medioevale;

storia moderna;

storia dell'arte medioevale e moderna.

d) Complementari:

aerotopografia archeologica;

africanistica;

agiografia;

antichità medioevali;

antichità nubiane;

antichità puniche;

antropologia economica;

antropologia religiosa;

archeologia cristiana;

archeologia della Magna Grecia,

archeologia delle province romane;

archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;

archeologia e storia dell'Asia centrale;

archeologia e topografia medioevale;

assiriologia;

civiltà indigene dell'America;

civiltà dell'Italia preromana;

codicologia;

cronologia e cronografia;

cultura dell'età romano-barbarica;

demografia storica;

dialetti arabi;

dialettologia italiana;

dialettologia greca;

didattica del latino;

ecologia preistorica e archeologica del paleolitico;

egittologia;

epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
epigrafia italica;
epigrafia medievale;
epigrafia semitica;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
estetica;
etnografia preistorica dell'Africa;
etnografia dell'Africa del Nord e del Sahara;
etnolinguistica;
etnologia;
etnomusicologia;
etruscologia e antichità italiche;
filologia celtica;
filologia dantesca;
filologia e storia bizantina;
filologia germanica;
filologia greca;
filologia ibero-romanza;
filologia iranica;
filologia italiana;
filologia latina;
filologia medioevale ed umanistica;
filologia micenea;
filologia patristica;
filologia semitica;
filologia slava;
filologia della storia;
filologia del linguaggio;
filosofia classica;
fonetica sperimentale;
geografia storica del mondo antico;
grammatica greca;
grammatica greca e latina;
grammatica latina;
hittitologia;
iconografia e iconologia;
indologia;
islamistica;
istituzioni del vicino Oriente antico;
lessicologia e lessicografia italiana;
letteratura angloamericana;
letteratura artistica;
letteratura brasiliana;
letteratura cristiana antica greca e latina;
letteratura giudaico-ellenistica;
letteratura ispano-americana;
letteratura italiana del Rinascimento;
letteratura italiana medievale;
letteratura teatrale italiana;
letteratura umanistica;
letterature comparate;
lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura cecoslovacca;
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura copta;
lingua e letteratura ebraica;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura gaelica;
lingua e letteratura giapponese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura latina medioevale;
lingua e letteratura neo-greca;
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
lingua e letteratura persiana;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura romena;
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura siriaca;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura ungherese;
lingua latina;
lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
lingue e letterature scandinave;
linguistica romanza;
logica;
metodologia della critica dello spettacolo;
metodologia della storia dell'arte;
metodologia e tecnica degli scavi;
metrica greco-latina;
numismatica antica;

numismatica greca e romana;

paleografia e diplomatica;

paleografia greca;

paletnologia;

papirologia;

preistoria del vicino e medio Oriente;

propedeutica filosofica;

protostoria europea;

psicolinguistica;

psicologia dell'arte e della letteratura;

religioni dei popoli primitivi;

religioni del mondo classico;

religioni del vicino Oriente antico;

religioni e filosofie dell'India;

religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

sanscrito;

sociologia;

sociologia della letteratura;

stilistica e metrica italiana;

storia americana;

storia amministrativa romana;

storia comparata dell'arte dei Paesi europei;

storia comparata delle lingue classiche;

storia comparata delle lingue indo-iraniche;

storia contemporanea;

storia degli ordinamenti degli Stati italiani;

storia degli studi classici;

storia dei partiti politici;

storia del Cristianesimo;

storia del Cristianesimo in età moderna e contemporanea;

storia del diritto italiano;

storia del disegno, dell'iscrizione e della grafica;

storia della civiltà arabo-islamica;

storia della civiltà egea;

storia della critica dell'arte;

storia della critica letteraria;

storia della danza e del mimo;

storia della filosofia antica;

storia della filosofia medioevale;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della lingua greca;

storia della lingua italiana;

storia della lingua latina;

storia della lingua latina medievale;

storia della miniatura e delle arti minori;

storia della musica;

storia della retorica classica;

storia della scienza;

storia della storiografia;

storia della storiografia medioevale;

storia della tradizione manoscritta;

storia dell'archeologia classica;

storia dell'arte a Roma e nel Lazio in età moderna;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte copta;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte dell'estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte fiamminga e olandese;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte veneta;

storia dell'Asia orientale;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

storia delle dottrine economiche;

storia delle dottrine politiche;

storia dell'età della riforma e della controriforma;

storia dell'età dell'Illuminismo;

storia dell'Europa orientale;

storia delle relazioni internazionali;

storia delle religioni;

storia delle tecniche artistiche;

storia delle tradizioni popolari;

storia delle università;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia del Risorgimento;

storia del teatro e della drammaturgia antica;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia del vicino Oriente antico;

storia economica;

storia e critica del cinema;

storia e vita culturale in Asia;

storia, lingue e letteratura dell'Etiopia;

storia religiosa dell'Oriente cristiano;

storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;

storia sociale dell'arte;

tibetologia;

topografia di Roma e dell'Italia antica;

topografia e urbanistica del mondo classico.

L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna è sdoppiato negli insegnamenti di storia dell'arte moderna.

Gli insegnamenti costitutivi sono distribuiti, ai fini del coordinamento didattico, in gruppi generali e in gruppi speciali, corrispondenti possibilmente alle scuole di perfezionamento annesse alla facoltà.

La distribuzione degli insegnamenti tra i gruppi è stabilita dal consiglio di facoltà e deve figurare nel manifesto degli studi.

Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve dichiarare l'indirizzo e il gruppo prescelti e presentare, agli effetti dell'art. 6, il piano di studio.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, comuni e propri dell'indirizzo prescelto, nonché in almeno otto insegnamenti scelti tra i complementari.

Tuttavia lo studente può sostituire ad altrettanti insegnamenti complementari:

a) i quattro insegnamenti fondamentali propri dell'indirizzo diverso da quello prescelto;

b) uno degli insegnamenti filosofici fondamentali comuni diverso da quello prescelto;

c) due insegnamenti costitutivi di altri corsi di studi della facoltà ovvero costitutivi di altra facoltà.

I corsi di tre insegnamenti obbligatori, fondamentali e complementari, sono biennali; tuttavia lo studente può seguire per un biennio i corsi anche in uno o due altri insegnamenti, fondamentali o complementari, e in tal caso ridurre rispettivamente da otto a sette ovvero da otto a sei gli insegnamenti complementari obbligatori.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Art. 3 *(Corso di laurea in filosofia).* — Titoli di ammissione al corso per la laurea in filosofia: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Sono insegnamenti costitutivi:

a) Fondamentali:

letteratura italiana;

letteratura latina;

storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

storia medioevale;

storia moderna;

storia della filosofia;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

pedagogia;

psicologia.

b) Complementari:

antropologia culturale;

antropologia filosofica;

bioetica;

docimologia;

economia politica;

epistemiologia;

ermeneutica filosofica;

estetica;

etnomusicologia;

filosofia del diritto;

filosofia della religione;

filosofia della scienza;

filosofia della storia;

filosofia del linguaggio;

filosofia politica;

glottodidattica;

islamistica;

letteratura greca;

lingua e letteratura gaelica;

logica;

logica matematica;

metodologia della ricerca pedagogica;

poetica e retorica;

propedeutica filosofica;

psicolinguistica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale;

religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;

sociologia;

storia dei partiti politici;

storia del Cristianesimo;

storia del diritto italiano;

storia della critica dell'arte;

storia della filosofia antica;

storia della filosofia araba;

storia della filosofia contemporanea;

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;

storia della filosofia ebraica;

storia della filosofia italiana;

storia della filosofia medioevale;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della filosofia politica;

storia della logica;

storia della pedagogia;

storia della scienza;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

storia della storiografia;

storia della storiografia filosofica;

storia delle dottrine economiche;

storia delle dottrine morali;

storia delle dottrine politiche;

storia delle religioni;

storia dell'estetica;

storia dell'età della riforma e controriforma;

storia dell'età dell'Illuminismo;

storia del Risorgimento.

Per quelli dei predetti insegnamenti che sono costitutivi anche di altre facoltà valgono di norma i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.

Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve presentare agli effetti dell'art. 6, il piano di studio.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno sei scelti tra i complementari.

Tuttavia lo studente può:

a) sostituire all'insegnamento, fondamentale di psicologia uno degli insegnamenti di scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche;

b) comprendere tra gli insegnamenti complementari l'insegnamento di psicologia, se non prescelto come fondamentale; nonché uno degli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne, di cui all'articolo precedente, terzo comma, lettera *d).*

I corsi di storia della filosofia, di filosofia teoretica e di filosofia morale sono biennali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1994

Il rettore: TECCE

94A6451

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1994 in merito all'aumento del numero dei posti nella scuola diretta a fini speciali di esperti in lingue nel settore del commercio estero;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 250, la parte relativa al numero degli iscritti nella scuola diretta a fini speciali di esperti in lingue nel settore del commercio estero, è così riformulata:

«In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta studenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 10 giugno 1994

Il rettore: TOSI

94A6452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 ottobre 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione del conto corrente di compensazione per la regolazione dei rapporti creditori e debitori tra imprese e amministrazione ed enti pubblici».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso LIFE - Veneto - Via Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (Treviso) - Tel. 0438/32338 - Fax 0438/32335.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 ottobre 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni per favorire l'incentivazione alla produzione nei confronti di gruppi di lavoratori o di singoli lavoratori, mediante la corresponsione di emolumenti sottoposti a particolare trattamento contributivo e fiscale».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso LIFE - Veneto - Via Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (Treviso) - Tel. 0438/32338 - Fax 0438/32335.

94A6512

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale».

Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1994.

94A6513

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.18040.XV.J(317) del 9 settembre 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Assieme capsula F8A per dispositivi di sicurezza ed armamento (S & A) per missile anticarro (conforme al disegno 0000957), che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o fabbricare nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A6454

Riconoscimento e classificazione di alcuni componenti pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12706.XV.J(556) datato 16 settembre 1994 il componente pirotecnico denominato: «Reattore per razzo mod. 3» che la ditta Parente Giuseppe intende importare dalla ditta Fuegos Artificiales A. Caballer S.A. di Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12707.XV.J(557) datato 16 settembre 1994 il componente pirotecnico denominato: «Reattore per razzo mod. 4» che la ditta Parente Giuseppe intende importare dalla ditta Fuegos Artificiales A. Caballer S.A. di Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A6455

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 ottobre 1994

Dollaro USA	1575,39
ECU	1943,56
Marco tedesco	1016,71
Franco francese	297,55
Lira sterlina	2495,42
Fiorino olandese	907,95
Franco belga	49,416
Peseta spagnola	12,273
Corona danese	259,86
Lira irlandese	2466,27
Dracma greca	6,660
Escudo portoghese	9,959
Dollaro canadese	1169,21
Yen giapponese	15,644
Franco svizzero	1227,42
Scellino austriaco	144,46
Corona norvegese	233,81
Corona svedese	212,81
Marco finlandese	330,69
Dollaro australiano	1162,95

94A6525

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1994, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - Via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie vigenti del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 ed al decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1994, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciottesima estrazione del suddetto prestito, riguardante quattro serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1995.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6456

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 66, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante il posto di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. A02 denominato analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di che trattasi dovranno far pervenire le loro domande debitamente corredate dalla relativa documentazione al magnifico rettore dell'Università dell'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6496

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A6497

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande — corredate di certificato di servizio, attestante anche la retribuzione in godimento — direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6477

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento di professori incaricati

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria - corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, dell'Università degli studi di Catania sono vacanti gli insegnamenti di:

microbiologia industriale;
morfologia e fisiologia animale,

alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento di professori incaricati, per l'anno accademico 1994-95.

I docenti incaricati, aspiranti al trasferimento sui suddetti insegnamenti, dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà di agraria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6478

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 8 0 9 4 *

L. 1.300